

Requisiti, documentazione e modalità di erogazione  
delle prestazioni e dei riscatti da parte del Fondo

# Regolamento Prestazioni e Riscatti

Art. 10 e 12 Statuto  
Fondaereo

Versione 1.0  
approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28 marzo 2022  
– decorrenza 1 aprile 2022

---

# Prestazioni

Il presente titolo disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo così come previsto dagli articoli 10 e 12 dello Statuto di FONDAEREO e dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

## Principi generali

1. Lo scopo del Fondo Pensione è quello di erogare ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, secondo il sistema di gestione finanziaria a capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita, secondo le norme dello Statuto del Fondo ed in conformità ai Decreti Legislativi 124/93 e 252/2005.
2. Il Fondo si impegna a procedere alla liquidazione delle richieste degli aderenti nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle rigidità strutturali oltre le quali è impossibile ridurre ulteriormente i tempi di erogazione.

## Condizioni per ottenere la prestazione pensionistica

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della **maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza**, con almeno **5 anni** di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

## Importo della prestazione pensionistica complementare

1. A richiesta del lavoratore la prestazione può essere erogata:
  - interamente in rendita mediante erogazione di una pensione complementare;
  - parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita;
  - interamente in capitale se convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS, oppure se si rientra nella categoria dei "vecchi iscritti" ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.252/2005, ossia coloro che prima del 29 aprile 1993 erano già iscritti a un Fondo pensione (istituito alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n°421).
2. L'importo massimo erogabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la richiesta di prestazione si intende definitiva.
3. L'erogazione della prestazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle prestazioni pensionistiche si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

## Modalità di richiesta ed erogazione della prestazione

1. La richiesta di prestazione pensionistica deve essere presentata accedendo all'area riservata - sezione "RISCATTI" - del sito web [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it). Non sono previste altre modalità di presentazione (es. posta elettronica, posta, pec etc.).



2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prestazione pensionistica **entro 4 mesi dalla ricezione** della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato on line dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, **il suddetto termine di 4 mesi è interrotto e decorre nuovamente dalla data di completamento della documentazione.**
4. Fermo restando il termine di quattro mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre le tempistiche di liquidazione in modo che per le pratiche pervenute complete della documentazione richiesta **entro il 16 del mese**, il disinvestimento avvenga con il valore quota del mese di ricezione ed il pagamento **entro la metà del secondo mese successivo.**
5. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvede alla riliquidazione della posizione.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di prestazione pensionistica, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  - a. certificazione attestante il raggiungimento del requisito di pensionamento da parte dell'INPS/INPDAP (lettera di conferimento della pensione). Si specifica che tale documentazione può anche essere costituita da un estratto conto dell'Ente di Previdenza. **Non è sufficiente la certificazione di presentazione della domanda di pensione.**
  - b. copia di un valido documento di identità dell'iscritto.
  - c. In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.

## Prestazione pensionistica in forma di rendita

1. In caso di richiesta di prestazione in forma di rendita sarà necessario compilare anche **l'ulteriore modulistica prevista** che indica la tipologia, la periodicità, il tasso tecnico e gli eventuali reversionari della rendita.
2. Si rinvia per ulteriori informazioni al "Documento sulle rendite".

## Condizioni di accesso alla “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
2. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e che sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Nel corso dell'erogazione di RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

## Importo della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. L'aderente può richiedere sotto forma di RITA parzialmente o integralmente l'importo accantonato.
2. L'importo richiesto sarà dilazionato in rate con periodicità trimestrale fino al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia.
3. L'importo non ancora erogato rimarrà investito nel comparto indicato dall'aderente in fase di richiesta o, in caso di mancata indicazione, nel comparto Garantito. L'iscritto può comunque modificare il comparto di investimento del residuo montante destinato alla RITA, rispettando le tempistiche già previste dal fondo pensione. Per esigenze operative la posizione in RITA dovrà essere investita in un unico comparto.
4. Nel caso in cui l'iscritto decidesse di utilizzare solo parte della posizione individuale maturata, sulla posizione residua rimane inalterato il diritto di chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e rendita, nonché anticipazioni o riscatto.
5. In corso di erogazione di RITA è sempre possibile per l'iscritto effettuare versamenti volontari che possono “riaprire” la posizione anche in caso di RITA che prevede il disinvestimento totale della posizione

## Modalità di richiesta della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA)

1. La richiesta di RITA deve essere presentata accedendo all'area riservata - sezione “RITA” - del sito web [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it). Non sono previste altre modalità di presentazione (es. posta elettronica, posta, pec etc.).

**FONDAEREO**  
Fondo pensione complementare naviganti del trasporto aereo piloti e assistenti di volo

CONTATTI

RICERCA ISCRITTO LOGOUT

HOME ANAGRAFICA DOCUMENTI SOGGETTI DESIGNATI CONTRIBUTUZIONE INVESTIMENTO PRATICHE ANTICIPI RISCATTI R.I.T.A.

2. Nel caso in cui l'Azienda abbia già provveduto alla comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, non sarà necessario compilare il modulo riservato al datore di lavoro.

3. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'attivazione della prima rata di RITA **entro 2 mesi** dalla ricezione della stessa. L'erogazione della prima rata avverrà entro la metà del terzo mese successivo all'attivazione. Le somme saranno corrisposte a mezzo bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate dall'aderente.
4. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso i termini saranno interrotti e decorreranno nuovamente dalla data di completamento della documentazione.
5. Fermo restando il termine previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre per quanto possibile le tempistiche di liquidazione, assicurando che per le pratiche pervenute complete della documentazione richiesta entro il 16 del mese, l'attivazione avvenga con il valore quota del mese ed il pagamento entro la metà del terzo mese ancora successivo.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di RITA, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  - a) in caso di interruzione del rapporto di lavoro nei 5 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia:
    - comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
    - idonea certificazione della maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza (certificato contributivo, estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps, etc.)
    - idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti, l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e la maturazione di almeno 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

b) in caso di inoccupazione per 24 mesi nei 10 anni precedenti al pensionamento per vecchiaia:

- comunicazione cessazione del rapporto di lavoro (lettera licenziamento, lettera dimissioni, etc.)
- copia della dichiarazione inviata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ovvero certificazione del Centro per l'impiego attestante lo stato di disoccupazione/inoccupazione al momento di presentazione della richiesta di erogazione della RITA, con esplicitazione della data di inizio del periodo di inoccupazione;
- idonea certificazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio

In caso di impossibilità a produrre la certificazione di cui ai precedenti punti, l'interessato potrà produrre, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'età anagrafica richiesta per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e lo stato di disoccupazione/inoccupazione per un periodo di 24 mesi. La dichiarazione dovrà contenere l'impegno a produrre successivamente, se richiesto dal Fondo, la certificazione dell'Ente di Previdenza di appartenenza, pena la sospensione dell'erogazione della RITA.

Esclusivamente nel caso in cui l'aderente abbia stipulato contratti di "cessione del quinto dello stipendio", notificati al Fondo:

- attestazione di estinzione del debito della società finanziaria, oppure, nel caso in cui i contratti siano ancora in essere, l'autorizzazione da parte della società finanziaria creditrice all'erogazione della R.I.T.A. direttamente all'aderente, o, in alternativa, il conteggio del debito residuo.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.

## Condizioni per ottenere il riscatto della posizione individuale

1. Il riscatto è consentito nelle seguenti ipotesi:
  - a. Pensionamento nella previdenza obbligatoria con meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare
  - b. **motivazioni volontarie** (dimissioni, licenziamento, promozione a dirigente, cessazione volontaria, variazione ccnl);
  - c. **motivazioni involontarie** (fallimento datore di lavoro, dissesto finanziario);
  - d. **invalidità**;
  - e. **mobilità/esodo**;
  - f. **cassa integrazione ordinaria o straordinaria**.
2. La richiesta di riscatto deve essere compilata e inviata a seguito dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa.
3. L'iscritto deve dichiarare che al momento della richiesta non è dipendente di un'azienda iscritta a FONDAEREO o che in base a quanto previsto dallo Statuto del fondo pensione potrebbe esserlo.

## Importo del riscatto

1. Per quanto riguarda il riscatto per motivazioni volontarie e il riscatto per motivazioni involontarie è possibile il riscatto immediato nella misura del 100%, sebbene sia soggetto all'imposizione fiscale maggiormente gravosa. È possibile richiedere il riscatto parziale nella misura dal 1 al 99% della posizione. È possibile il riscatto nella misura del **50%** della posizione individuale maturata nel caso di motivazioni volontarie (es. licenziamento collettivo) che abbiano come conseguenza la cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 1 anno. È possibile richiedere il **riscatto totale** nel caso di motivazioni volontarie che abbiano come conseguenza cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 4 anni.
2. In caso di riscatto per **invalidità** è possibile il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.
3. In caso di riscatto per mobilità o esodo è possibile il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata. È anche possibile il riscatto totale per perdita dei requisiti di partecipazione, anche se sulla parte eccedente il 50% sarà applicata la tassazione meno favorevole. È possibile anche richiedere il riscatto totale per inoccupazione per 4 anni laddove la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per procedure di mobilità.
4. Per quanto riguarda il riscatto per **cassa integrazione guadagni** è possibile il riscatto nella misura del 50% della posizione individuale maturata anche prima dell'avvenuta maturazione di 1 anno di cassa integrazione guadagni, qualora risulti definito ex ante il periodo di fruizione di almeno 1 anno. È possibile richiedere il riscatto totale nel caso di procedure di cassa integrazione conseguenti a cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione superiore a 4 anni
5. L'importo massimo erogabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la richiesta di prestazione si intende definitiva.
6. L'erogazione del riscatto è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle richieste di riscatto si rinvia al "Documento sul regime fiscale".

## Modalità di richiesta del riscatto

1. La richiesta di prestazione pensionistica deve essere presentata accedendo all'area riservata - sezione "RISCATTI" - del sito web [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it). Non sono previste altre modalità di presentazione (es. posta elettronica, posta, pec etc.).



2. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione della prestazione pensionistica **entro quattro mesi dalla ricezione** della stessa. L'erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulocompilato dall'aderente.
3. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, **il suddetto termine di quattro mesi è interrotto e decorre nuovamente dall'adempimento della documentazione**.
4. Fermo restando il termine di quattro mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre le tempistiche di liquidazione in modo che per le pratiche pervenute complete della documentazione richiesta **entro il 16 del mese**, il disinvestimento avvenga con il valore quota del mese di ricezione ed il pagamento **entro la metà del secondo mese successivo**.
5. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvede alla riliquidazione della posizione.
6. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di riscatto, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
  - a. copia di un valido documento di identità dell'iscritto;
  - b. nel caso di riscatto per **motivazioni volontarie o involontarie**, documento attestante la cessazione del rapporto di lavoro;
  - c. nel caso di riscatto per **cassa integrazione a zero ore senza rotazione**, certificazione dell'azienda attestante la cassa integrazione. La cassa integrazione deve essere ancora in corso.
  - d. per i casi di **riscatto con inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi e inferiore ai 48 mesi** o con inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi andrà allegato certificato del centro per l'impiego con l'attestazione di iscrizione alle listedi disoccupazione e la relativa data di iscrizione alle stesse. In alternativa alla certificazione del centro dell'impiego, si ritiene ammissibile una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
  - e. in caso di **riscatto per invalidità** sarà necessario allegare copia di un valido documento di identità e che dimostri la riduzione delle capacità lavorative, ovvero una certificazione dell'INPS attestante l'avvenuto pensionamento per inabilità al lavoro.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere la prestazione.

## Riscatto, prestazione pensionistica e RITA in presenza di cessione del V

1. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche e la RITA sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del



- Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto per le altre tipologie non sono assoggettati ad alcun limite di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
  3. In caso di presenza di più vincoli notificati per la stessa posizione, fermi i limiti di cui ai precedenti commi, il Fondo darà precedenza nel pagamento al vincolo per primo notificato.

## Spese

1. Gli eventuali costi sono indicati nella Scheda costi presente nella SEZIONE I - Informazioni chiave per l'aderente, della Nota Informativa.

## Decesso dell'iscritto

1. In caso di decesso del lavoratore in servizio, sono beneficiari delle prestazioni gli eredi ovvero i diversi beneficiari dallo stesso designati attraverso l'apposita modulistica predisposta dal Fondo o tramite disposizioni testamentarie. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
2. La richiesta di riscatto dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo "MODULO DI RICHIESTA DI RISCATTO PER PREMORIENZA" reperibile sul sito web del Fondo [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it), nella sezione modulistica. Il modulo andrà compilato per ciascun erede/beneficiario singolarmente.
3. Alla modulistica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a. certificato di morte;
  - b. stato di famiglia all'atto del decesso;
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto notorio di esclusività degli eredi e non sussistenza di disposizioni testamentarie;
  - d. fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi maggiorenni;
  - e. in caso di eredi minorenni: dichiarazione del giudice tutelare.
4. Il modulo dovrà essere inviato **a mezzo posta in originale**, debitamente sottoscritto dal richiedente, mentre potrà essere presentata copia conforme all'originale di tutta la documentazione allegata.
5. Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione del riscatto entro 4 mesi dalla ricezione della stessa. L'erogazione del riscatto avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nei moduli compilati dagli eredi/beneficiari ovvero a mezzo assegno non trasferibile.
6. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all'aderente avviso di integrazione; in tal caso, **il suddetto termine di 4 mesi è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione completa.**
7. Fermo restando il termine di quattro mesi previsto dalle disposizioni Statutarie, il Fondo si impegna a ridurre le tempistiche di liquidazione in modo che per le pratiche pervenute complete della documentazione richiesta **entro il 16 del mese**, il disinvestimento avvenga con il valore quota del mese di ricezione ed il pagamento **entro la metà del secondo mese successivo.**
8. L'importo massimo erogabile è commisurato all'ammontare della posizione individuale ottenuto valorizzando le quote possedute con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui la richiesta di prestazione si intende definitiva.
9. L'erogazione del riscatto è effettuata al netto degli oneri fiscali. Per approfondimenti sulla normativa fiscale applicabile alle richieste di riscatto per premorienza si rinvia al "Documento sul regime fiscale".
10. Nel caso in cui il Fondo riceva una richiesta di riscatto/prestazione pensionistica e prima del pagamento intervenga il decesso dell'iscritto richiedente, si procederà con l'attribuzione delle somme spettanti ai soggetti individuati come legittimi eredi in base alle disposizioni legislative vigenti, suddividendo l'importo da liquidare fra gli stessi secondo le medesime disposizioni, sempre che la domanda pervenuta risulti completa alla data del decesso. In caso contrario, ovvero qualora la domanda non

sia ritenuta completa, si procederà alla liquidazione secondo il disposto di cui all'art. 14 co. 3 del D.lgs n. 252 del 2005.

11. Il diritto di chiedere la liquidazione della posizione dell'iscritto premorto è soggetto a prescrizione decennale. La predetta prescrizione decorre, ai sensi dell'art. 2935 del c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla data di decesso dell'iscritto. Il Fondo regola tramite apposita procedura le modalità di verifica dell'esistenza in vita dell'iscritto, al fine di accertare la data di cui trattasi.

## Trasferimento della posizione ad altri fondi

Il **trasferimento** può essere richiesto nei seguenti casi:

- **perdita dei requisiti** di partecipazione (dimissioni/cambio categoria giuridica per nomina dirigente/cambio contratto azienda), senza alcuna limitazione temporale.
  - **decorsi 2 anni dalla iscrizione** in costanza di rapporto di lavoro.
1. Fondaereo, verificata la posizione, provvederà, previa autorizzazione al trasferimento della posizione da parte del Fondo destinatario ed **entro 4 mesi dalla stessa**, ad effettuare il trasferimento richiesto.
  2. Nel caso in cui vengano effettuati versamenti successivi al momento del disinvestimento della posizione previdenziale il fondo pensione provvede alla riliquidazione della posizione al fondo cessionario.
  3. Qualora la autorizzazione da parte del fondo cessionario non pervenga, il Fondo invia almeno un sollecito al trasferimento; in tal caso, il suddetto termine di 4 mesi è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione dell'autorizzazione.
  4. Nel caso in cui dopo la richiesta di autorizzazione e almeno due solleciti il fondo cessionario non autorizzi il trasferimento, il fondo pensione rifiuta la richiesta di trasferimento ed annulla la richiesta.
  5. La richiesta di trasferimento dovrà essere presentata in forma scritta, compilando l'apposito modulo reperibile sul sito web del Fondo [www.fondaereo.it](http://www.fondaereo.it), nella sezione modulistica o il Modulo di Trasferimento Standard allegato alle Linee Guida di gestione dei trasferimenti.
  6. Il modulo dovrà essere inviato **a mezzo posta in originale**, debitamente sottoscritto dal richiedente, allegando copia di un valido documento di identità.
  7. Nel caso in cui l'Azienda abbia già provveduto alla comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa, non sarà necessario compilare la parte del modulo riservata al datore di lavoro aderente. Non occorre compilare questa sezione, né il modulo di cessazione, nei casi in cui il rapporto di lavoro o gli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro siano cessati da più di 1 anno.
  8. Il trasferimento è un'operazione esente da tassazione. Non sono previste spese amministrative aggiuntive.

## Versamenti relativi a posizioni già liquidate

Con riferimento alle richieste di riscatto, trasferimento o prestazione pensionistica, nel caso in cui l'Azienda successivamente alla liquidazione dell'iscritto, effettui ulteriori versamenti di pertinenza dell'iscritto, gli ulteriori contributi versati verranno automaticamente riliquidati a favore dell'iscritto.